

ProFamily S.p.A. a socio unico. Sede legale in Milano, Via Massaua 6, 20146. Capitale sociale Euro 50.000.000 i.v. Codice fiscale, P. Iva e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 09646131004. Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 (n° iscr. 18). Intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico IVASS (sez. D, n. 347479). Socio unico, direzione e coordinamento Banco BPM Società per Azioni - Gruppo Banco BPM. Tel. 840.706712 Fax: 840.705292 - www.profamily.it. Intermediario soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale 91, 00184 Roma

## Informazioni europee di base sul credito ai consumatori Prestito Finalizzato per l'acquisto di beni e servizi

### 1 Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito

<b>Finanziatore</b>	ProFamily S.p.A.		
<b>Indirizzo</b>	Via Massaua, 6 - 20146 Milano		
<b>Telefono</b>	840.706712		
<b>Email</b>	contactcenter@profamily.it	<b>Pec</b>	contactcenter@pec.profamily.it
<b>Fax</b>	840.705292		
<b>Sito web</b>	www.profamily.it		

### Intermediario del credito

Indirizzo

### 2 Caratteristiche principali del prodotto di credito

<b>Tipo di contratto di credito</b>	Prestito finalizzato all'acquisto di beni e servizi		
<b>Importo totale del credito</b>	€		
<i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>			
<b>Condizioni di prelievo</b>	ProFamily conferma per iscritto al Cliente l'accettazione della richiesta di prestito. L'importo corrispondente al prezzo del bene/servizio acquistato, al netto di eventuali anticipi versati dal Cliente, è liquidato da ProFamily al fornitore di beni/servizi convenzionato entro trenta giorni dalla data di perfezionamento del contratto.		
<i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>			
<b>Durata del contratto di credito</b>	mesi (incluso il periodo di prefinanziamento)		
<b>Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione</b>	Rate da pagare: n. _____, con periodicità mensile.		
	Importo rata		
	La prima rata è maggiorata dell'imposta di bollo ed, eventualmente, degli interessi maturati a seguito della richiesta del Cliente di posticipare la data di rimborso, come previsto dal Contratto. Tutte le rate saranno maggiorate delle spese mensili di gestione prestito indicate al punto 3.1. ( <i>Costi connessi</i> ). Annualmente, l'importo di una rata sarà maggiorato delle spese di invio della comunicazione di trasparenza indicate al punto 3.1. ( <i>Costi connessi</i> ).		
	Ogni rata del piano di ammortamento prevede una quota capitale ed una quota interessi. Le quote sono crescenti per il capitale e decrescenti per gli interessi (piano di ammortamento cd. alla francese). Per i finanziamenti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, la quota interessi comprende anche quelli maturati durante tale periodo, ripartiti in modo uniforme sulle singole rate. I pagamenti del Cliente saranno imputati con il seguente ordine: spese e interessi, capitale.		
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b>	€		
<i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito</i>			
<b>Indicazione del bene o del servizio</b>	In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico.		
<b>Prezzo in contanti</b>	prezzo del bene/servizio €	acconto €	

### 3 Costi del credito

**Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al Contratto di credito** TAN %

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)** TAEG %

*Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.*

*Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.*

Esempio rappresentativo del TAEG:

Importo finanziato: € \_\_\_\_\_ , Importo totale dovuto: € \_\_\_\_\_  
n. rate mensili di € \_\_\_\_\_ ciascuna ( TAEG \_\_\_\_\_ % )

Il TAEG di questo prestito è calcolato con riferimento all'anno civile (dodici mesi di pari durata) e comprende:  
interessi € \_\_\_\_\_ , spese istruttoria € \_\_\_\_\_ , spese mensili gestione prestito € \_\_\_\_\_ ,  
spese invio comunicazione periodica € \_\_\_\_\_ , imposta di bollo comunicazione periodica, se prevista  
€ \_\_\_\_\_ , imposta di bollo contratto € \_\_\_\_\_

**Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:**

- |  |    |
|--|----|
| • un'assicurazione che garantisca il credito e/o | No |
| • un altro contratto per un servizio accessorio  | No |

Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG

---

### **3.1 Costi connessi**

**Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito**

- imposta di bollo: come per legge, attualmente € \_\_\_\_\_
- interessi posticipazione rimborso prima rata: € \_\_\_\_\_ per ciascun giorno di posticipazione;
- istruttoria: € \_\_\_\_\_
- spese mensili di gestione prestito: € \_\_\_\_\_
- invio comunicazione rendiconto annuale e di fine rapporto: con modalità elettronica € 0; posta ordinaria € 2,00 per comunicazione (oltre all'imposta di bollo di € \_\_\_\_\_ per importi superiori a € 77,47);
- Servizi aggiuntivi finanziati (importi in euro): \_\_\_\_\_

**Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto possono essere modificati**

ProFamily in presenza di giustificati motivi tra i quali, ad esempio, variazioni delle condizioni del mercato finanziario e assicurativo, l'emanazione o l'aggiornamento di normative applicabili al rapporto, può variare le condizioni contrattuali inviando in forma scritta al Cliente una proposta di modifica unilaterale del Contratto, con un preavviso di due mesi. Entro il termine previsto per l'applicazione delle modifiche, il Cliente può recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e mantenendo in sede di chiusura del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente in vigore. Le nuove condizioni si intendono approvate se il Cliente non recede nei termini indicati. In ogni caso, la proposta di modifica unilaterale non può riguardare i tassi di interesse.

**Costi in caso di ritardo nel pagamento**

*Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.*

Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al Cliente: (i) interessi di mora al tasso BCE + 6 p.p. sulla sola quota capitale della rata scaduta e non pagata; (ii) oneri gestione ed invio sollecito di pagamento € 4 ciascuno; (iii) oneri di recupero stragiudiziale fino ad un massimo del 25% dell'importo non pagato; (iv) spese di recupero giudiziale nei limiti consentiti dal tariffario forense; (v) spese di insoluto su assegni e cambiali pari a € 25,00 cad.; (vi) spese di insoluto addebito in conto corrente pari a € 5,00.

---

## **4 Altri importanti aspetti legali**

**Diritto di recesso**

SI

*Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.*

**Rimborso anticipato**

*Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.*

*Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato.*

Il Cliente in qualsiasi momento può rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte. In tale caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. ProFamily ha diritto ad un indennizzo pari allo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del prestito è pari od inferiore ad un anno, o dell'1% del suddetto importo se la vita residua del prestito è superiore ad un anno. Tale indennizzo non è dovuto nei seguenti casi (i) il tasso di interesse del prestito è variabile; (ii) il rimborso è integrale ed il debito residuo è pari o inferiore ad € 10.000,00; (iii) il rimborso costituisce esecuzione di un contratto di assicurazione a protezione del credito. L'indennizzo a favore di ProFamily non si applica altresì nei casi di portabilità/surroga previsti dalla legge.

**Consultazione di una banca dati**

*Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.*

Quando il rifiuto della richiesta di prestito è determinato, nell'ambito della valutazione del merito creditizio, da informazioni presenti nelle banche dati, ProFamily comunica al Cliente il risultato della consultazione e gli estremi di tali banche dati.

*Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.*

**Diritto di ricevere una copia del contratto**

*Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idoneo per la stipula.*

Prima di essere vincolato da un contratto o da un'offerta di prestito, ProFamily fornisce – su richiesta dello stesso Cliente – gratuitamente una copia del contratto idonea per la stipula, salvo che ProFamily non abbia già comunicato al Cliente la volontà di rifiutare la richiesta di prestito.

*Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.*

**Richiesta di Finanziamento ProFamily**

COPIA PER STIPULA

## Richiesta di Finanziamento ProFamily

**Si consiglia una lettura attenta delle condizioni contrattuali prima della sottoscrizione.**

### Attestazione di ricezione della documentazione

Il Richiedente e l'eventuale coobbligato dichiarano di aver ricevuto alla data sotto indicata ed attentamente visionato: a) copia integrale della richiesta di finanziamento, comprensiva del documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" (che costituisce il frontespizio e parte integrante del Contratto) e delle condizioni generali di finanziamento; b) le informative in tema di trattamento dei dati personali previste dagli art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 e dall'art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie. Dichiarano inoltre di aver preso visione dell'avviso riportante i tassi effettivi globali medi (Tegm) rilevanti ai fini della legge sull'usura e di aver potuto disporre della Guida all'Arbitro Bancario e Finanziario e della Guida Pratica sul Credito ai Consumatori.

Firma del Richiedente \_\_\_\_\_

Firma del Coobbligato \_\_\_\_\_

### Accettazione delle Condizioni Generali di Finanziamento

Il Richiedente e l'eventuale coobbligato dichiarano di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, le Condizioni Generali di Finanziamento.

Firma del Richiedente \_\_\_\_\_

Firma del Coobbligato \_\_\_\_\_

### Accettazione espressa delle Condizioni Contrattuali

I sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Finanziamento: 2. Perfezionamento del Contratto; 3. Modalità di rimborso e oneri fiscali; 5. Recesso del Cliente; 6. Rimborso anticipato; 7. Mancato o ritardato pagamento delle rate; 8. Coperture assicurative accessorie; 9. Ulteriori garanzie; 10. Rapporti con il Convenzionato; 11. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto; 12. Modifica delle condizioni contrattuali; 13. Cedibilità del Contratto; 14. Comunicazioni al Cliente.

Firma del Richiedente \_\_\_\_\_

Firma del Coobbligato \_\_\_\_\_

### Dichiarazioni ed attestazioni ai fini antiriciclaggio

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni e viste le sanzioni previste dall'art. 55 del medesimo Decreto nonché preso atto delle responsabilità penali derivanti da mendaci dichiarazioni, con la presente si dichiara per iscritto di aver rilasciato tutte le informazioni necessarie e aggiornate di propria conoscenza per consentire all'Intermediario di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Il Richiedente dichiara (sono possibili più scelte):

- di essere titolare di impresa individuale
- di operare quale delegato od esecutore di entità giuridica
- di non essere il titolare effettivo della relazione
- di essere Persona Politicamente Esposta

Il Coobbligato dichiara (sono possibili più scelte):

- di essere titolare di impresa individuale
- di operare quale delegato od esecutore di entità giuridica
- di non essere il titolare effettivo della relazione
- di essere Persona Politicamente Esposta

In caso affermativo, il Richiedente e/o il Coobbligato sono tenuti a compilare i moduli di dichiarazione allegati al Contratto prendendo atto che, in mancanza, ProFamily non potrà dar seguito alla richiesta di finanziamento. Per le definizioni di Titolare Effettivo della relazione e Persona Politicamente Esposta consultare la legenda del Contratto.

Firma del Richiedente \_\_\_\_\_

Firma del Coobbligato \_\_\_\_\_

### Spazio riservato all'incaricato di ProFamily attestante l'identificazione

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, attesta di aver raccolto, registrato e trasmesso a ProFamily S.p.A. tutte le informazioni necessarie per la conoscenza e l'identificazione del Cliente e di non aver rilevato rischi; di aver identificato il Cliente e il titolare effettivo della relazione a mezzo di documenti di riconoscimento validi ed originali; che le relative sottoscrizioni sono state apposte in presenza del sottoscritto e corrispondono a quelle riportate nei documenti di riconoscimento esibiti. Consapevole dei propri obblighi, si impegna inoltre a rispettare le modalità prescritte e i convenuti tempi dell'adempimento, ivi inclusi quelli di trasmissione delle informazioni.

Matricola \_\_\_\_\_

firma del soggetto attestante l'identificazione \_\_\_\_\_

### Mandato per addebito diretto SEPA

Creditore: ProFamily S.p.A., Via Massaua n. 6 – 20146 Milano

Codice identificativo del creditore IT240010000009646131004

Il riferimento del mandato sarà comunicato da ProFamily con la conferma di approvazione del finanziamento.

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione a ProFamily S.p.A. a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da ProFamily S.p.A. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Numero del conto (IBAN)

Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

Data e luogo di sottoscrizione

Firma/e

Data e luogo \_\_\_\_\_

## Condizioni generali di finanziamento ProFamily

### 1. Note introduttive

ProFamily è un intermediario finanziario del Gruppo Banco BPM. Con il perfezionamento del contratto ProFamily ed il Cliente si obbligano reciprocamente a rispettare quanto contenuto nelle presenti patuizioni, secondo il principio di buona fede. ProFamily è sempre disponibile a fornire chiarimenti ed assistenza qualora il Cliente dovesse esprimere necessità e/o dubbi di interpretazione del contratto. Il finanziamento è concesso al Cliente che abbia inoltrato la richiesta di finanziamento (Richiesta) avvalendosi dell'ausilio di un operatore commerciale convenzionato con ProFamily (Convenzionato) allo scopo di acquistare presso quest'ultimo il bene e/o il servizio oggetto di interesse, al fine esclusivo di soddisfare bisogni attinenti alla propria sfera privata. ProFamily prima della conclusione del contratto, valuta il merito creditizio del Cliente avvalendosi delle informazioni fornite dal Cliente stesso e degli esiti rilasciati da società private di gestione dei sistemi di informazione creditizia, concedendo il finanziamento a proprio insindacabile giudizio.

### 2. Perfezionamento del Contratto

Il contratto di finanziamento (Contratto) si perfeziona con la conferma scritta di accettazione della Richiesta che ProFamily trasmette tramite posta ordinaria al domicilio indicato dal Cliente e, comunque, con l'erogazione del finanziamento. La Richiesta potrà essere sottoscritta dal Cliente e dall'eventuale coobbligato anche con l'utilizzo della firma digitale, come disciplinata dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e relative norme di attuazione. Ai sensi delle normative citate, la Richiesta sottoscritta dal Cliente mediante apposizione della firma digitale costituisce un documento informatico che soddisfa il requisito della forma scritta ed ha la stessa validità giuridica del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa. Il Cliente autorizza ProFamily a liquidare direttamente al Convenzionato la somma corrispondente al prezzo del bene/servizio acquistato, al netto di eventuali anticipi versati. Con la sottoscrizione del Contratto, il coobbligato assume solidalmente con il Cliente l'obbligo per il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto.

### 3. Modalità di rimborso e oneri fiscali

Il Cliente si obbliga a rimborsare il finanziamento tramite il pagamento di rate mensili (comprendenti di capitale ed interessi), alle scadenze indicate nel Contratto e nella comunicazione di accettazione della Richiesta. In ogni caso l'addebito della prima rata avverrà non prima di trenta giorni dalla data di erogazione del finanziamento. ProFamily riconosce al Cliente la facoltà di posticipare il pagamento della prima rata scegliendo una data diversa, non oltre 60 (sessanta) giorni dall'erogazione. Il giorno prescelto resterà costante per tutta la durata del finanziamento. Le singole rate potranno essere rimborsate tramite: a) disposizione di addebito in conto corrente del Cliente, attraverso apposita autorizzazione; b) versamento sul c/c postale n. 2846834 intestato a ProFamily, attraverso i bollettini postali prestampati e precedentemente inviati. In tutti i casi ProFamily maggiorerà ogni singola rata delle spese mensili di gestione prestito indicate nel frontespizio del Contratto, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione del piano di ammortamento e l'utilizzo delle procedure di pagamento. Il Cliente è responsabile del rispetto delle scadenze convenute per i pagamenti, pertanto: (i) ProFamily non invierà alcun avviso di scadenza; (ii) in caso di pagamento tramite bollettini postali, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento alle scadenze mensili pattuite, indipendentemente dalla ricezione in tempo utile del carnet dei bollettini inviato da ProFamily; (iii) in caso di addebito diretto in conto corrente, il Cliente è informato ed accetta che ProFamily non invierà alcun ulteriore avviso o notifica preventiva di addebito delle rate e di qualsiasi altro importo dovuto in relazione al finanziamento e, qualora uno o più addebiti non andassero a buon fine, il Cliente resterà comunque obbligato al pagamento delle rate alle rispettive scadenze; (iv) in caso di variazione del rapporto di c/c, sarà preciso obbligo del Cliente preservare la regolarità dei pagamenti, comunicando in tempo utile a ProFamily le nuove coordinate bancarie. Il Cliente ha comunque sempre il diritto di modificare la modalità di pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto, dietro specifica comunicazione scritta. Potrà essere consentita la compensazione tra le parti dei rapporti di debito/credito, ex art. 1241 cod. civ. Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il Contratto, è ad esclusivo carico del Cliente.

### 4. Interessi

Gli interessi dovuti sul finanziamento sono calcolati secondo il piano di ammortamento comunemente denominato "alla francese", con pagamento della prima rata decorsi trenta giorni dall'erogazione. In caso di posticipazione della data di rimborso su richiesta del Cliente, sono dovuti per ciascun giorno di posticipazione gli interessi calcolati al tasso contrattuale ed imputati al pagamento della prima rata, che sarà inoltre maggiorata dell'imposta di bollo. Quando l'operazione di finanziamento preveda un periodo di pre-finanziamento (pre-ammortamento), gli interessi maturati durante tale periodo, calcolati al tasso contrattuale, saranno ripartiti in modo uniforme su tutte le rate del piano di ammortamento.

### 5. Recesso del Cliente

Il Cliente ha il diritto di recedere da questo Contratto entro il termine massimo di quattordici giorni dalla sua conclusione, o, se ad essa successiva, dalla ricezione di copia della documentazione contrattuale. Il Cliente comunica a ProFamily la volontà di recedere tramite raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipandone l'invio tramite fax al num. 840.705292 o posta elettronica all'indirizzo [contactcenter@profamily.it](mailto:contactcenter@profamily.it) da confermare, comunque, con raccomandata entro le quarantotto ore successive alla trasmissione. Ai fini del computo del termine dei quattordici giorni fa fede la data del timbro postale. Il recesso si estende all'eventuale polizza assicurativa a protezione del credito a cui il Cliente abbia aderito. Il Cliente è tenuto a restituire, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso, l'intero importo finanziato, oltre all'imposta di bollo. La mancata restituzione entro il termine indicato, costituisce inadempimento ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. ed automatica messa in mora, con conseguente obbligo di rifondere a ProFamily l'intero capitale finanziato, gli interessi calcolati al tasso di mora, oltre ad eventuali oneri e/o spese sostenute per il recupero integrale del proprio credito. Il Cliente è tenuto a comunicare anche al Convenzionato il recesso da questo Contratto, benché finalizzato esclusivamente all'acquisto di beni e/o servizi. Il recesso dal finanziamento non si estende automaticamente al contratto di fornitura, per la cui risoluzione è necessaria un'espressa manifestazione di volontà del Cliente in tal senso.

### 6. Rimborso anticipato.

Il Cliente in qualsiasi momento può rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte. In tale caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Qualora il Cliente abbia aderito ad una polizza assicurativa connessa con il finanziamento (cioè stipulata in occasione della sottoscrizione del finanziamento per la copertura di rischi funzionali al finanziamento stesso, nella quale la prestazione assicurativa è commisurata all'esposizione debitoria del Cliente derivante dal contratto di finanziamento), nell'ipotesi di rimborso anticipato parziale o totale del finanziamento il Cliente ha altresì diritto al rimborso dalla Compagnia Assicurativa, anche per il tramite di ProFamily, della quota di premio pagata e non goduta, alle condizioni e con le modalità indicate nelle condizioni di assicurazione della polizza, salva in ogni caso la facoltà del Cliente di chiedere alla Compagnia Assicurativa il mantenimento della polizza assicurativa. Il Cliente informa ProFamily della volontà di rimborsare in tutto o in parte il finanziamento inviando una comunicazione scritta tramite fax al n. 840.705292, o posta elettronica all'indirizzo [contactcenter@profamily.it](mailto:contactcenter@profamily.it) o posta certificata [contactcenter@pec.profamily.it](mailto:contactcenter@pec.profamily.it) o tramite posta ordinaria. Nel caso di rimborso parziale, la rideterminazione del piano di ammortamento determina sempre un piano con rate fisse, costanti e di uguale importo, qualunque sia il piano di rimborso originario (rate variabili, maxi rata finale, ecc.). ProFamily ha diritto ad un indennizzo pari allo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del prestito è pari od inferiore ad un anno; dell'1% del suddetto importo se la vita residua del prestito è superiore ad un anno. L'indennizzo, che in ogni caso non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del prestito, non è dovuto quando: (i) il tasso di interesse del prestito è variabile; (ii) il rimborso è integrale ed il debito residuo è pari od inferiore ad € 10.000,00; (iii) il rimborso costituisce esecuzione di un contratto di assicurazione a protezione del credito. Il Cliente può richiedere la portabilità di questo prestito presso altro soggetto finanziatore, senza oneri a suo carico.

### 7. Mancato o ritardato pagamento delle rate

In caso di ritardato pagamento, anche parziale, delle rate ProFamily addebita al Cliente interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato di sei punti percentuali, applicati dalla data di scadenza sulla sola quota capitale della rata rimasta insoluta. Qualora al momento del perfezionamento del Contratto tale misura degli interessi di mora sia superiore a quella massima prevista dalla Legge 108/1996 in tema di contrasto all'usura, il tasso applicabile sarà pari al tasso soglia come determinato ai sensi della citata legge. Inoltre, in caso di dichiarazione di decadenza del Cliente dal beneficio del termine, l'interesse di mora come sopra determinato è applicato sulla quota capitale dell'intero debito residuo. ProFamily inoltre, può richiedere, il rimborso di tutti gli oneri sostenuti per i solleciti e tutte le altre spese vive, dirette ed indirette, sostenute per la gestione dell'inadempimento. Resta inteso che tali ulteriori oneri, potranno essere richiesti con la medesima scadenza della rata a cui si riferiscono e potranno quindi, essere addebitati con la medesima valuta della rata di pertinenza. Resta peraltro inteso che il pagamento effettuato al Convenzionato non ha effetto liberatorio.

### 8. Coperture assicurative accessorie

Il Cliente può aderire, firmando la relativa dichiarazione, alle polizze assicurative stipulate da ProFamily con primarie compagnie assicurative. L'adesione è facoltativa e il Cliente è il beneficiario degli eventuali indennizzi previsti ai verificarsi degli eventi assicurati. Per quanto concerne la disciplina delle coperture assicurative si rimanda integralmente al fascicolo informativo predisposto dalle compagnie assicurative, che deve essere letto attentamente prima dell'adesione.

### 9. Ulteriori garanzie

A discrezione di ProFamily, la concessione del finanziamento può essere subordinata alla prestazione di ulteriori garanzie, quali l'acquisizione di un soggetto coobbligato per il rimborso del finanziamento, il rilascio di una fidejussione o la sottoscrizione di cambiali all'ordine di ProFamily.

### 10. Rapporti con il Convenzionato

Per qualsiasi reclamo e/o contestazione in ordine a forniture di beni e/o a prestazioni di servizi, incluse quelle relative alla destinazione della somma ed alla consegna del bene da parte del Convenzionato o di altri esercenti, il Cliente dovrà rivolgersi direttamente al Convenzionato, non restando nel frattempo, né escluso, né sospeso, l'obbligo di rimborso a ProFamily. Solo nel caso di inadempimento del fornitore che presenti i requisiti richiesti dall'art. 1455 cod. civ. (inadempimento non di scarsa importanza), il Cliente che dimostri di avere inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ha diritto alla risoluzione di questo prestito ai sensi dell'art. 125-quinquies del D.Lgs. 385/1993.

#### **11. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto**

In tutti i casi di mancato puntuale ed integrale pagamento di tre o più rate, anche non consecutive, ProFamily avrà facoltà di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, senza necessità di ulteriore preavviso, ex art. 1186 cod. civ., ovvero di risolvere questo contratto ex art. 1456 cod. civ.. Inoltre, qualora si verificano a carico del Cliente e/o del Coobbligato, uno degli eventi pregiudizievoli, successivamente indicati, ProFamily rimarrà libera di risolvere questo contratto ex art. 1456 cod. civ., dandone congruo avviso a mezzo raccomandata o telegramma: (i) emissione di decreti ingiuntivi o avvio di azioni esecutive; (ii) insolvenza del Cliente e/o degli eventuali garanti e/o sottoposizione a procedure concorsuali; (iii) dichiarazione infedele resa dal Cliente e/o da eventuali garanti o coobbligati relativamente alla propria situazione economico - finanziaria; (iv) mancata comunicazione del Cliente di ogni variazione relativa al proprio domicilio o residenza; (v) mendace dichiarazione del Cliente sulla propria residenza; (vi) mancata restituzione dell'intero capitale finanziato, ivi inclusi gli interessi maturati e l'imposta di bollo applicata al contratto, oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione della volontà di recedere; (vii) accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, diminuzione della consistenza patrimoniale di ciascun singolo obbligato. In caso di decadenza dal beneficio del termine, come pure di risoluzione, il Cliente deve rimborsare a ProFamily, entro e non oltre quindici giorni, il complessivo debito residuo, gli interessi di mora e le altre somme dovute ai sensi dell'art. 7, nonché ogni altro eventuale onere o spesa sostenuto da ProFamily per il recupero del proprio credito.

#### **12. Modifica delle condizioni contrattuali**

ProFamily si riserva ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/1993, in presenza di giustificati motivi tra i quali, ad esempio, variazioni delle condizioni del mercato finanziario e assicurativo, l'emanazione o l'aggiornamento di normative applicabili al rapporto, la facoltà di variare le condizioni contrattuali, inviando in forma scritta al Cliente una proposta di modifica unilaterale del Contratto con un preavviso di due mesi. Entro il termine previsto per l'applicazione delle modifiche, il Cliente può recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e mantenendo in sede di chiusura del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente in vigore, provvedendo al pagamento di tutto quanto dovuto a ProFamily. Le nuove condizioni si intendono approvate se il Cliente non recede nei termini indicati. In ogni caso, la proposta di modifica unilaterale non può riguardare i tassi di interesse.

#### **13. Cedibilità del Contratto**

ProFamily potrà, anche per fini di cartolarizzazione di portafoglio, cedere in blocco o singolarmente, a soggetti terzi interessati, ciascun contratto di finanziamento o i diritti da esso derivanti. La cessione viene comunicata con le modalità individuate dalla Banca d'Italia, nel rispetto delle deliberazioni del CICR. Il Cliente può sempre far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili a ProFamily, inclusa la facoltà di compensazione, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1248 cod. civ.

#### **14. Comunicazioni al Cliente**

ProFamily trasmette le comunicazioni all'indirizzo indicato dal Cliente, nel Contratto o successivamente per iscritto. A richiesta del Cliente, le comunicazioni annuali sull'andamento del prestito e di fine rapporto possono essere inviate con modalità elettroniche all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente. Qualora l'indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente risulti non valido, ProFamily invierà le comunicazioni in forma cartacea. Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la modifica delle modalità di invio delle comunicazioni annuali e di fine rapporto. Le singole comunicazioni hanno efficacia ai fini di legge, non solo nei confronti del Cliente, ma anche nei confronti di eventuali coobbligati e garanti, senza bisogno di alcuna ulteriore specifica comunicazione a questi destinata. Il Cliente e/o gli eventuali coobbligati autorizzano ProFamily ad effettuare le comunicazioni relative al Contratto, ove non diversamente previsto dalle normative applicabili, anche tramite tecniche "a distanza", come la posta elettronica e/o gli short message script (S.M.S.). A tal fine, garantiscono l'esclusiva titolarità dell'indirizzo di posta elettronica e/o dell'utenza telefonica indicata nel Contratto ed esonerano ProFamily da ogni responsabilità per l'eventuale utilizzo improprio derivante, a titolo esemplificativo, dall'accesso non autorizzato di terzi all'indirizzo od all'utenza telefonica dichiarata. Ne consegue che a ProFamily non sarà imputabile alcuna responsabilità nel caso in cui soggetti terzi, non legittimati, dovessero accedere al contenuto delle comunicazioni inviate mediante S.M.S o posta elettronica. Il Cliente e/o i Coobbligati potranno in ogni momento, previa richiesta scritta, revocare e/o modificare l'autorizzazione all'utilizzo di tali tecniche di comunicazione a distanza.

#### **15. Tabella di ammortamento**

ProFamily trasmette al cliente, su sua espressa richiesta scritta e senza alcuna spesa, in qualsiasi momento del rapporto, la tabella di ammortamento riportante: (i) gli importi dovuti; (ii) le scadenze; (iii) le condizioni di pagamento; (iv) il piano di ammortamento del capitale; (v) gli interessi ed (vi) eventuali costi aggiuntivi.

#### **16. Tutela giudiziale e stragiudiziale**

I reclami possono essere presentati in forma scritta a ProFamily, via Massaua, 6 - 20146 Milano per posta o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [reclami@profamily.it](mailto:reclami@profamily.it) o posta certificata [reclami@pec.profamily.it](mailto:reclami@pec.profamily.it). Se il Cliente non ha ottenuto o non è soddisfatto della risposta ricevuta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie di valore non superiore ad € 100.000 (se aventi ad oggetto una somma di denaro), senza limiti di importo, per controversie aventi ad oggetto diritti, obblighi e facoltà (per maggiori informazioni consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), il sito [www.profamily.it](http://www.profamily.it), o rivolgersi direttamente alle agenzie/filiali di ProFamily e alle filiali della Banca d'Italia). Il Cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, può inoltre utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) oppure esperire un tentativo di conciliazione presso un Organismo di Mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

**La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

## Legenda

**Costo Totale del Credito:** tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il Cliente deve pagare in relazione al contratto di finanziamento e di cui ProFamily è a conoscenza, escluse le spese notarili. Include i costi relativi ai servizi accessori, anche assicurativi, se la stipula di tale contratti è obbligatoria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

**Decadenza dal beneficio del termine:** perdita del diritto di rimborsare le rate alle scadenze stabilite dal Contratto, con conseguente immediata esigibilità del credito vantato da ProFamily.

**Fideiussione:** contratto mediante il quale una parte (fideiussore) si obbliga personalmente nei confronti del creditore (ProFamily) a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui.

**Firma digitale:** è il dispositivo di firma (anche in forma remota) in forza del quale l' "utente titolare" di un certificato di firma digitale (rilasciato da un certificatore a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio stipulate tra utente e certificatore stesso), può, ad esempio, concludere contratti e, più in generale, assumere impegni e rilasciare dichiarazioni ad ogni effetto poiché la firma digitale ha il medesimo valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative norme di attuazione.

**Importo Totale del Credito:** il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del Cliente in base al contratto di finanziamento.

**Importo Totale dovuto dal Consumatore:** la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

**PEPs (Persone politicamente esposte):** Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013 si intendono: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del D. Lgs. 231/2007; Banca d'Italia con il Provvedimento del 3 aprile 2013 ha esteso tale definizione anche alle persone fisiche residenti sul territorio nazionale. 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2. Per familiari diretti s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

**Interessi di mora:** interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento.

**Piano di ammortamento:** piano di rimborso del finanziamento con indicazione della composizione delle singole rate.

**Piano di ammortamento alla francese:** piano finanziario che prevede rate costanti (salvo i casi di finanziamenti a tasso variabile o differenziato per diversi periodi di rimborso) ed interessi calcolati sulla quota capitale del debito residuo. Ciascuna rata prevede una quota capitale ed una quota interessi; le quote sono crescenti per il capitale e decrescenti per gli interessi, quindi con le prime rate si pagherà una quota più alta di interessi, mentre con le ultime si restituirà quasi esclusivamente il capitale ricevuto in prestito.

**Pre-finanziamento (o Pre-ammortamento):** periodo iniziale del finanziamento durante il quale maturano solamente interessi.

**Rata:** pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo finanziato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti per il finanziamento.

**Rimborso anticipato:** facoltà del Cliente di rimborsare, in tutto od in parte, il finanziamento prima della scadenza prevista dal contratto. Il rimborso anticipato comporta l'obbligo per il Cliente di corrispondere, ove previsto, a ProFamily un indennizzo di importo variabile a seconda della vita residua del finanziamento o dell'importo da rimborsare.

**Risoluzione per inadempimento:** scioglimento del Contratto che consegue all'inosservanza di taluni obblighi a carico di una delle Parti. Tale eventualità può essere prevista da apposita clausola con la quale le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora una (o più) determinata/e obbligazione/i non venga correttamente adempiuta o non venga adempiuta affatto (c.d. "clausola risolutiva espressa").

**Sistemi di Informazioni Creditizie:** organizzazioni che forniscono alle società partecipanti (principalmente banche, intermediari finanziari e assicurativi) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento).

**TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale):** indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, espresso in percentuale e su base annua. Il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.

**TAN (Tasso Annuo Nominale):** tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da ProFamily sull'importo totale del credito. E' utilizzato per calcolare, a partire dal capitale finanziato e dalla durata del prestito, la quota interessi che il Cliente dovrà corrispondere a ProFamily e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. In TAN non comprende oneri accessori quali provvigioni, altre spese ed imposte.

**Titolare effettivo:** Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013 il Titolare Effettivo è "1) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione; 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del D. Lgs. 231/2007 di seguito riportato: "1. Per titolare effettivo s'intende: a) in caso di società: 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica. In caso di operazione, per le Persone Giuridiche e per le Persone Fisiche: le operazioni di importo pari o superiore ad euro 5.000,00.= riconducibili ad un rapporto continuativo (in quanto sullo stesso addebitate) si presumono effettuate in nome e per conto del cliente persona-fisica intestatario del rapporto ovvero del titolare effettivo indicato; laddove nel corso del futuro svolgimento del rapporto continuativo vi fossero operazioni - rispondenti alle caratteristiche indicate - poste in essere in nome e per conto di soggetti terzi il cliente è tenuto a darne comunicazione all'Intermediario fornendo tutte le informazioni necessarie all'identificazione del Titolare Effettivo dell'operazione.

**TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio):** rappresenta il tasso effettivo globale medio degli interessi, applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni di analoga natura, così come rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è pari al TEGM relativo alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. Le tabelle dei tassi medi e i relativi tassi soglia sono disponibili sul sito internet della Banca d'Italia e di ProFamily ([www.profamily.it](http://www.profamily.it)).